

PARTE ATTRICE

PARTE CONVENUTA

Il Giudice
dott. Sabrina Luperini

Occorre tuttavia rilevare che si controverte in ordine al decreto ingiuntivo n. /2022 RDI, con il quale l'intestato Tribunale di Firenze, ha ingiunto ai sigg.ri e di pagare alla società di cartolarizzazione dei crediti e per essa alla mandataria , la somma di euro € 37.610,55, oltre interessi e spese, in ragione della mancata restituzione, per €. 18.710,55 dello scoperto di conto corrente acceso presso la Banca dalla società nonchè per €. 18.900,00, quale saldo debitore del contratto di apertura di credito in conto corrente sempre intestato alla società presso la Banca spa, crediti entrambi ceduti alla

Gli ingiunti e hanno proposto due distinti giudizi di opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, poi riunite nel presente.

Entrambi gli opposenti hanno eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva e/o processuale di e per essa della mandataria CP_3 , e conseguentemente la nullità della cessione, per violazione di norma imperativa, e, nel merito, l'inesistenza o mancata prova del credito fatto oggetto di ingiunzione, e, in ogni caso, la non debenza dello stesso, anche perché derivante dall'applicazione di voci di spesa, per interessi spese e commissioni, illegittime ovvero non validamente pattuite, nonchè prescritto.

Gli opposenti hanno pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della concessa provvisoria esecutività.

L'opposta si è costituita in giudizio, sebbene non tempestivamente, al fine di rivendicare la legittimità del proprio operato ed ottenere pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Concessa la sospensione dell'esecutorietà dell'opposto decreto ed inutilmente esperita la disposta mediazione obbligatoria, la causa è stata istruita mediante CTU diretta alla verifica dei rapporti fatti oggetto di ingiunzione e viene ora per la decisione, senza necessità di assunzione di ulteriore mezzi istruttori.

-Sulla cartolarizzazione

Ebbene, nel caso non è forse inutile ricordare che le operazioni di cartolarizzazione dei crediti sono disciplinate dalla L. 130/1999, che stabilisce che dette operazioni finanziarie possono essere effettuate solo per il tramite di società veicolo (cd. SPV), iscritte nell'apposito Albo di cui all'art. 106 TUB, tenuto dalla Banca d'Italia.

Nella cartolarizzazione, come noto, una società che possiede un portafoglio crediti di natura pecuniaria, cede gli stessi ad altra società appositamente costituita (società veicolo o).

Dette SPV, per l'acquisto dei crediti oggetto della cessione, emettono dei titoli obbligazionari (appunto, li cartolarizzano) destinandoli alla vendita sul mercato finanziario.

In dette società vige la regola della separazione patrimoniale, dato che all'art. 3, co. II, L. 130/1999, è previsto che "I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti dal patrimonio della società e da quello relativo ad altre operazioni".

Nella prassi, come avvenuto nel caso di specie, le , sono solite affidare in maniera massiva a società terze (cd. servicer), non iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB e dunque non vigilate dalla Banca d'Italia ,e tuttavia titolari della licenza prevista dall'art. 115 TULPS, l'attività di recupero dei crediti cartolarizzati.

Sull'eccezione di carenza della legittimazione processuale e sostanziale della parte opposta.

Secondo il noto ordine delle questioni da trattare in sentenza ex art. 276 cpc, il Giudice, deve procedere prima all'esame delle pregiudiziali di rito e poi all'esame delle preliminari di merito, per poi, eventualmente, procedere alla trattazione nel merito.

Nelle fattispecie, gli ingiunti hanno eccepito la mancanza di legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati azionati con l'opposta procedura monitoria, per mancanza di iscrizione nell'apposito albo di cui all'art. 106 TUV del "servicer" .

Gli ingiunti hanno mosso detta eccezione sul presupposto che secondo la ratio dell'art. 106 TUB, la riscossione dei crediti di cui sono titolari le SPV, è attività riservata ai soli soggetti iscritti all'albo ex 106 TUB.

Sebbene l'intervento sul tema della Suprema Corte di Cassazione, è questione ancora non del tutto sopita, quella relativa alla possibilità di delegare l'attività di recupero di crediti cartolarizzati a società non iscritte all'apposito albo ex art. 106 TUB.

Secondo la Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che hanno licenziato con il decreto del 17 maggio 2024 d'inammissibilità, il rinvio pregiudiziale proposto sulla questione dal Tribunale di Brindisi, la stessa Cassazione (cfr. ordinanza n. 7243/2024), ha già fornito precise indicazioni in base alle quali orientarsi, sia in ordine ai presupposti per l'applicazione dell'art. 106 TUB, che in ordine all'esclusione dell'iscrizione di iscrizione nell'apposito albo di cui all'art. 106 TUB, per le società incaricate della riscossione, finanche coattiva del credito.

Il punto cruciale della questione è quello di individuare la reale portata della norma di cui all'art. 2, comma VI, della L. 130/1999, in combinato disposto con l'art. 106 TUB.

La Suprema Corte, ha ritenuto di escludere la natura imperativa delle norme in parola, poiché ha ritenuto che queste siano dirette alla tutela degli interessi dello specifico settore bancario-finanziario, già presidiati dai controlli degli organi preposti, e, dunque non propri della collettività.

La Cassazione, escludendo il carattere imperativo di tali norme, ha ritenuto che la mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. dei *sub servicer*, non sia tale da travolgere i contratti stipulati tra e e le conseguenti attività di recupero intraprese, con conseguente irrilevanza in termini di nullità virtuale ex art. 1418, co. I, c.c., dato i rimedi alternativi delle sanzioni amministrative e penali previste.

Tuttavia, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza dell'ottobre 2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia della Comunità Europea detta questione, e, nello specifico, quella relativa all'imposizione da parte del diritto dell'Unione della sanzione della nullità delle "procure all'incasso rilasciate a soggetti non iscritti ad un albo vigilato dall'autorità indipendente di settore e incaricate della verifica dell'osservanza della normativa di contrasto del riciclaggio".

I giudici di merito, paiono invece essersi uniformate ai dettami della Suprema Corte; la Corte di Appello di Venezia (cfr. sentenza 1579/2024), ha affermato che la mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB non preclude la riscossione del credito, anche se, ha ritenuto di precisare che: "Il difetto della citata iscrizione consente al cessionario di agire secondo le ordinarie regole codicistiche, esclusa pertanto la possibilità d'invocare le disposizioni della L. n. 130 del 1999 laddove deroganti, in senso più favorevole per la società di cartolarizzazione, alla disciplina civilistica sull'accertamento e/o la riscossione del credito." Secondo la Corte Veneziana, pertanto, il cessionario che non rispetta l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB, non può avvalersi delle agevolazioni previste dalla L. 130/1999 e dovrà agire secondo le ordinarie regole del codice civile.

Con ancora più recente sentenza, il Tribunale di Prato (cfr. sentenza n. 910/2024), ha affermato di condividere l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, argomentando in ordine all'assenza di un preciso divieto imperativo fonte di nullità negoziale, per l'ipotesi in cui l'attività di riscossione dei crediti sia affidata a soggetti non iscritti all'albo ex 106 TUB.

In siffatto contesto giurisprudenziale, si annota l'ordinanza pronunciata dall'intestato Tribunale di Firenze (ordinanza dott. U. Castagnini del 27.07.2024), che sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione di cui alla sentenza

n.8472/2022, offre rilevanti spunti sulla natura pubblicistica dell'interesse tutelato dalle norme di cui si discute e impone di rivedere in maniera critica la ritenuta non imperatività delle stesse.

Difatti, come rilevato in detta ordinanza, “La mancanza di una norma che commini la nullità non è sufficiente a ritenere che sanzioni amministrative ed eventualmente penali esauriscano la risposta dell'ordinamento contro l'esercizio dell'attività vietata in quanto non vi è alcuna incompatibilità logica tra le due ipotesi, ben potendo le sanzioni essere cumulabili tra loro”.

La stabilità del nostro sistema bancario-finanziario, costituisce indubbiamente bene primario e interesse preminente generale della collettività, come riconosciuto dalle Sezioni Unite, nell'ambito di controversie in cui si discuteva della violazione dei doveri di informazione in ambito finanziario (C.Cass. 2316/2022).

Secondo il nostro dettato costituzionale, “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito”.

La disciplina sulla cartolarizzazione e dunque la riserva di esercizio dell'attività finanziaria in capo a soggetti dotati di specifici requisiti soggettivi, in primis, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB, è pertanto diretta, non solo a tutela degli investitori che acquistano i titoli cartolarizzati, ma anche a tutela della stabilità del mercato finanziario, nell'interesse dell'intera collettività.

Come meglio argomentato nella pronuncia in commento, “Non può neppure ritenersi che l'effettività della norma imperativa sia adeguatamente motivata attraverso la vigilanza della Banca d'Italia e l'apparato sanzionatorio previsto dal TUB. Ciò può valere nell'ipotesi nelle quali i soggetti vigilati eludano i controlli previsti dalla Banca d'Italia...Diversa è l'ipotesi in cui sia incaricato della riscossione direttamente un soggetto non iscritto all'albo previsto dall'art. 106 cpc in quando risulta evidentemente assente il requisito soggettivo richiesto in maniera espressa dall'art. 2 L. 130/1999...”.

In questa ottica allora, non vi è chi non ritenga, che l'attività recuperatoria posta in essere dalla società mandataria, priva dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2 della L. 130/1999, debba essere sanzionata, con il rimedio della nullità, “che meglio assicura l'effettività della norma in quanto sono i debitori gli unici soggetti che hanno un interesse, coincidente con quello dell'ordinamento, a far valere eventuali violazioni, esercitando quindi un potere di impulso rispetto ad un controllo di legalità che verrebbe evidentemente meno

Il difetto di legittimazione dell'opposta, quale elemento costitutivo indefettibile della domanda, comporta dunque la revoca del decreto ingiuntivo, con assorbimento delle ulteriori questioni agitate in giudizio.

Sulle spese di lite

Le spese di lite, seguono il criterio della soccombenza, e sono pertanto liquidate come in dispositivo, secondo i parametri aggiornati al DM 147/2022, tenuto di conto della difesa comune delle parti e dell'attività in concreto espletata.

Tra le spese di lite vanno ricomprese anche le spese sostenute dalla parte vittoriosa per la perizia tecnica di parte, dato il relativo carattere di allegazione difensiva e dato che congrue.

Le spese di Ctu, nella misura già liquidate, vanno parimenti poste a carico integrale della parte opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Sabrina Luperini, definitivamente decidendo nell'opposizione qui riunite, così provvede:

ACCOGLIE le opposizioni, per le ragioni di cui in parte motiva;

REVOCA, per l'effetto, l'opposto decreto ingiuntivo;

CONDANNA la società convenuta opposta, nella persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti opponenti, liquidate per ciascuno degli opponenti, nella misura di € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, della marca iscrizione e del 15 % a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre Iva e cap come per legge;

CONDANNA la società convenuta opposta al pagamento delle spese sostenute dagli opponenti per la perizia di parte e la consulenza tecnica come documentate in atti;

PONE le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta opposta.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18.45.

5 febbraio 2024

Il Giudice dott. Sabrina Luperini